

REGOLAMENTO COMITATO PER L'IMPRENDITORIALITA' FEMMINILE

Art. 1: Istituzione

1. Il Comitato per l'Imprenditorialità Femminile della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, di seguito chiamato Comitato, è stato istituito con delibera di Giunta camerale n. 22 del 22/12/2022.
2. Il Comitato ha sede presso la Camera di Commercio e competenza sulla circoscrizione territoriale della stessa.

Art. 2: Personalità giuridica

Il Comitato per lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile è privo di personalità giuridica ed opera in conformità alle normative, le competenze e le finalità istituzionali proprie dell'ente camerale.

Art. 3: Obiettivi

1. Il Comitato persegue prioritariamente gli obiettivi enunciati dalla L. 215/92, richiamati nel Protocollo d'Intesa del 20 maggio 1999 tra Minindustria e Unioncamere e successivi aggiornamenti, volti a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale e diretti, in particolare a:
 - a. favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa;
 - b. promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle donne imprenditrici;
 - c. agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile;
 - d. favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne;
 - e. promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi.
2. Il Comitato esplica le sue attività attraverso le modalità e gli strumenti di cui al presente regolamento.

Art. 4: Composizione e durata

1. Il Comitato, nominato con apposito atto della Giunta Camerale, è composto da rappresentanti del Consiglio camerale e da rappresentanti designati dalle Associazioni imprenditoriali e organizzazioni sindacali presenti in Consiglio. Il numero dei Componenti non è prestabilito.

2. Il Comitato dura in carica tre anni dalla data di nomina, ma decade anche prima del triennio, in coincidenza con la scadenza degli organi di governo; i componenti sono rieleggibili.

Art. 5: Compiti del Comitato

1. Nel perseguimento dei propri obiettivi il Comitato ha il compito di:
 - a. proporre progetti e iniziative nell'ambito della programmazione delle attività camerali, che riguardino lo sviluppo e la qualificazione della presenza delle donne nel mondo dell'imprenditoria;
 - b. partecipare alle attività della Camera concernenti la partecipazione delle donne allo sviluppo imprenditoriale del territorio;
 - c. promuovere indagini conoscitive per determinare i problemi che ostacolano l'accesso delle donne nel mondo del lavoro e dell'imprenditoria in particolare;
 - d. promuovere iniziative per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche tramite specifiche attività di formazione imprenditoriale e professionale a favore delle donne aspiranti imprenditrici ed imprenditrici;
 - e. facilitare l'accesso al credito e l'inserimento nei vari settori economici delle relative imprese;
 - f. favorire la qualificazione imprenditoriale femminile;
 - g. individuare gli strumenti idonei per attivare un sistema di collaborazioni sinergiche con gli enti pubblici e privati che sul territorio svolgono attività di promozione e sostegno all'imprenditoria in generale.
2. Il Comitato opera per sollecitare una più consapevole partecipazione della donna alle problematiche riguardanti lo sviluppo economico locale, diffondendo le informazioni sulle iniziative assunte.
3. Per approfondire problemi specifici ed acquisire conoscenze, il Comitato può invitare alle proprie sedute esperti o rappresentanti di imprese ed associazioni di categoria. Inoltre, terrà costanti collegamenti con gli organismi del sistema camerale e/o associativo costituitisi a livello regionale o nazionale, in tema di imprenditoria femminile, al fine di raccogliermi proposte ed esperienze.
4. Il Comitato inoltre, nell'espletamento delle proprie funzioni:
 - a) Stabilisce il programma annuale, da trasmettere alla Giunta Camerale per l'approvazione;
 - b) Relaziona circa le attività svolte al 31 dicembre di ogni anno, alla Camera di Commercio;
 - c) Organizza gruppi di lavoro per specifiche azioni;
 - d) Approva la proposta operativa formulata dai gruppi di lavoro sopraindicati;
 - e) Pubblicizza periodicamente le iniziative assunte ed i risultati raggiunti;
 - f) Si relaziona con il locale C.U.G. per le problematiche di comune interesse.

Art. 6: Cariche

I Componenti del Comitato eleggono al loro interno un Presidente e un Vicepresidente. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto; ogni Componente può esprimere una sola preferenza sia per il Presidente che per il Vicepresidente.

Il Comitato procede alla nomina del Presidente e del Vicepresidente nel corso della sua prima seduta; in tale seduta il Comitato è presieduto dal componente più anziano di età.

Viene eletto alla carica di Presidente e di Vicepresidente il componente del Comitato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti per la nomina del Presidente e del Vicepresidente si procede in al ballottaggio.

Art. 7: Funzioni del Presidente

Il Presidente del Comitato:

- a.** ha la rappresentanza del Comitato;
- b.** convoca e presiede il Comitato;
- c.** coordina l'attuazione delle iniziative;
- d.** predispone l'ordine del giorno delle sedute del Comitato.

Art. 8: Funzioni del Vicepresidente

Il Vicepresidente, in caso di assenza del Presidente, ha funzione di sostituirlo nell'espletamento delle attività di sua competenza.

Art. 9: Funzionamento

1. L'assenza ingiustificata di un componente a tre riunioni consecutive è causa di decadenza dal Comitato. Il Presidente del Comitato informa il Presidente della Camera di Commercio per la relativa sostituzione.
2. Il Comitato si riunisce, di norma, una volta ogni mese ovvero qualora si renda necessario.
3. Le funzioni di segreteria fanno capo ad un dipendente della Camera, con qualifica non inferiore alla categoria C, individuato dal Segretario Generale o a un dipendente dell'Azienda Speciale della Camera di Commercio.

Art. 10: Impegno e gestione fondi

1. La Camera di Commercio, sulla base del programma di attività predisposto dal Comitato, provvede a stanziare le risorse necessarie sul proprio bilancio di esercizio; il Presidente del Comitato, ogniqualvolta il Comitato intenda intraprendere una iniziativa prevista nel programma che comporti delle spese, deve darne comunicazione preventiva alla segreteria del Comitato affinché, nei limiti del budget ed in relazione alla coerenza tra l'attività ed il programma approvato dalla Giunta, con determinazione del Segretario Generale, si provveda ad impegnare la spesa e dare corso all'iniziativa stessa conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge. La Camera di Commercio può stabilire che il programma approvato sia realizzato per il tramite della sua Azienda Speciale, previa assegnazione delle relative risorse economiche all'uopo stanziate.
2. Qualora il Comitato intenda attivare una iniziativa che non sia prevista nel programma di attività approvato o per l'attuazione della quale siano necessarie risorse superiori rispetto al budget assegnato, la proposta deve essere approvata con Delibera della Giunta camerale che determinerà il relativo impegno di spesa.
3. I mezzi e il personale per il funzionamento del Comitato sono richiesti e forniti dalla Camera di Commercio o dalla sua Azienda Speciale sulla base del programma annuale.

Art. 11: Informazioni

Il Comitato può richiedere agli uffici camerali la documentazione necessaria allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, fermo restando il dovere alla riservatezza in ordine alle informazioni e ai dati acquisiti e l'obbligo di utilizzarli solo per le finalità proprie del Comitato e nel rispetto del Regolamento UE sulla Privacy 2016/679.

Art. 12: Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente all'atto dell'approvazione.